CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTEMAGNI, CAVANDOLI, CECCHETTI, LOIZZO, GIGLIO VIGNA

Introduzione dell'articolo 219-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni concernenti il sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione degli imballaggi monouso per bevande, la tutela degli utilizzatori e la verifica indipendente dei dati

Presentata il 27 ottobre 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge introduce una disciplina autonoma e complementare a quella prevista dall'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando l'assetto essenziale del sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione (*deposit return system* – DRS) degli imballaggi monouso per bevande. Essa mira a conseguire risultati ambientali misurabili, favorire il riciclaggio di qualità, contrastare l'abbandono dei rifiuti e rendere la restituzione semplice per gli utilizzatori finali, con regole certe e costi proporzionati per la filiera. Il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, applicabile dal 12 agosto 2026, impone all'articolo 50, paragrafo 1, di garantire, entro il 1° gennaio 2029, una raccolta differenziata annuale almeno pari al 90 per cento, in peso, separatamente per le bottiglie di plastica monouso per bevande e per i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità massima di tre litri. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 50, i sistemi di deposito cauzionale costituiscono lo strumento da istituire per i formati pertinenti, salvo le deroghe ed esenzioni specificamente previste dalla medesima disposizione. L'allegato X al medesimo regolamento reca le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, tra cui l'indipendenza e l'assenza di scopo di lucro del gestore, la parità di accesso degli operatori e le regole sulla restituzione.

Si ricorda che l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 reca già la disciplina della restituzione con cauzione e del riutilizzo. La presente proposta di legge non dispone l'abrogazione di tale disposizione, evitando di alterare la disciplina generale del riutilizzo. Essa introduce, invece, l'articolo aggiuntivo 219-*ter* dedicato al segmento dei contenitori monouso per bevande, con raccordo alla responsabilità estesa del produttore e alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile. Resta ferma, inoltre, la delega al Governo, prevista dall'articolo 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40.

La presente iniziativa legislativa non introduce una nuova delega al Governo né sostituisce integralmente il citato articolo 219-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essa individua, come valore specifico, la separazione tra l'organizzazione economico-logistica del sistema DRS e la funzione indipendente di verifica dei dati e di prevenzione delle frodi nonché detta garanzie sull'impiego dei depositi cauzionali, sulle condizioni di accesso per le piccole imprese, sulla misurazione dei risultati e sull'interoperabilità.

La responsabilità economica e operativa del sistema DRS è attribuita a un gestore indipendente, senza scopo di lucro, secondo il modello del citato allegato X del regolamento (UE) 2025/40. La funzione di verifica e di riconciliazione informativa resta separata dalle decisioni industriali e commerciali del gestore ed è affidata a un soggetto qualificato e indipendente secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, cui possono partecipare, alle condizioni di legge, gli operatori pubblici, a controllo pubblico o privati. La soluzione proposta non prescrive un'infrastruttura informatica nuova quando risultino sufficienti sistemi esistenti interoperabili, né attribuisce un affidamento diretto a un soggetto predeterminato.

Il rimborso deve essere integrale, senza obbligo di presentazione dello scontrino né di effettuazione di un nuovo acquisto e che i punti di restituzione devono essere accessibili anche nelle aree interne, montane, insulari, nei centri storici e nei luoghi a forte afflusso turistico. I piccoli esercizi commerciali conservano la possibilità di prevedere modalità operative proporzionate, nel rispetto dell'obbligo derivante dalla normativa dell'Unione europea di accettare almeno gli imballaggi dei prodotti da loro venduti. Il gestore riconosce ai punti di restituzione corrispettivi trasparenti e commisurati al servizio svolto.

I costi del sistema DRS, compresi quelli per i controlli tecnici indipendenti, sono posti a carico della filiera soggetta agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Le somme dei depositi cauzionali sono registrate separatamente, considerando in via prioritaria i rimborsi dovuti. Gli strumenti di riconoscimento degli imballaggi sono definiti in modo interoperabile e tecnologicamente neutrale, evitando di imporre in via generalizzata una serializzazione individuale non richiesta dal regolamento (UE) 2025/40; ulteriori prescrizioni tecniche saranno valutate anche alla luce degli obblighi di notifica previsti dalla normativa dell'Unione europea.

In coerenza con l'articolo 50, paragrafo 8, del citato regolamento (UE) 2025/40, sono consentiti studi e sperimentazioni volontarie per il vetro monouso, i cartoni per bevande e l'integrazione con sistemi di imballaggi riutilizzabili. L'eventuale estensione obbligatoria ad altri formati resta subordinata a un espresso intervento legislativo, preceduto da valutazioni ambientali, logistiche, economiche e concorrenziali. La presente proposta di legge dispone l'adozione di un regolamento attuativo, di un cronoprogramma nazionale e di una rendicontazione pubblica distinta per i materiali interessati e stabilisce gli elementi essenziali della disciplina sanzionatoria.

Infine, si prevede che l'istruttoria finanziaria debba verificare puntualmente la sostenibilità delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle risorse esistenti, tenuto conto che non si impone l'istituzione di un nuovo ente pubblico o di nuove strutture ministeriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 219-*ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Dopo l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 219-*ter*. – *(Sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione degli imballaggi monouso per bevande) – 1.* È istituito il sistema nazionale di deposito cauzionale e restituzione degli imballaggi monouso per bevande, di seguito denominato "sistema DRS", al fine di ridurre la dispersione nell'ambiente dei rifiuti di imballaggio, migliorare la qualità dei materiali destinati al riciclaggio e conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 219-*bis* relative ai sistemi di riutilizzo, nonché le norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. Il sistema DRS si applica alle bottiglie di plastica monouso per bevande e ai contenitori di metallo monouso per bevande, di seguito denominati "imballaggi monouso per bevande", aventi capacità non superiore a tre litri, messi a disposizione per la prima volta nel mercato nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40. Esso è realizzato al fine di consentire il raggiungimento, entro il 1° gennaio 2029, di un tasso di raccolta differenziata annuale non inferiore al 90 per cento, in peso, per ciascuno dei due formati di imballaggio, separatamente misurato e rendicontato in conformità ai metodi di calcolo stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3. L'ambito di applicazione e gli obblighi di partecipazione rispettano le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2025/40. Le eventuali

esenzioni degli imballaggi monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri sono stabilite, con specifica motivazione, dal regolamento di cui al comma 19 del presente articolo, qualora sussista la condizione di non fattibilità tecnica ai sensi del medesimo articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40. Resta salva, ove ne ricorrano i presupposti, la facoltà dello Stato di attivare la procedura di esenzione di cui all'articolo 50, paragrafi da 5 a 7, del medesimo regolamento (UE) 2025/40 senza pregiudizio per l'obiettivo di raccolta differenziata ivi previsto.

4. Partecipano al sistema DRS i soggetti che, in base al regolamento (UE) 2025/40 e alla disciplina sulla responsabilità estesa del produttore, sono responsabili dei pertinenti imballaggi messi a disposizione per la prima volta nel mercato nazionale. L'adesione e la contribuzione al sistema DRS avvengono con modalità uniformi, accessibili e non discriminatorie anche per gli operatori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, direttamente o mediante rappresentanti ove richiesti dalla disciplina applicabile.

5. Per l'organizzazione del sistema DRS è individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su istanza degli operatori obbligati e previa verifica dei requisiti, un gestore dotato di personalità giuridica, indipendente e senza scopo di lucro, conforme alle prescrizioni minime previste dall'allegato X al regolamento (UE) 2025/40. È ammessa la presenza di più gestori qualora siano assicurati il coordinamento effettivo, la compatibilità tecnica e l'assenza di discriminazioni e di duplicazioni indebite degli oneri. Lo statuto e le regole operative assicurano l'accesso aperto, la trasparenza, un'adeguata capacità finanziaria e i presìdi per evitare conflitti di interesse.

6. Il gestore di cui al comma 5 è responsabile dell'organizzazione operativa e logistica della raccolta, del rapporto economico con i soggetti obbligati e i punti di restituzione, della regolazione dei rimborsi, della valorizzazione dei materiali e della rendicontazione dei risultati. Il gestore rende pubblici, con modalità comprensibili, le con-

dizioni di adesione, i criteri di determinazione dei contributi, i corrispettivi per i punti di restituzione, le principali voci di costo e gli esiti delle verifiche indipendenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza commerciale.

7. Il deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale all'atto dell'acquisto degli imballaggi monouso per bevande, anche a distanza, ed è indicato separatamente dal prezzo del prodotto secondo le regole applicabili alla commercializzazione. Il suo importo è stabilito con il regolamento di cui al comma 19, sulla base di una valutazione degli effetti sul comportamento di restituzione e dei costi del sistema DRS, assicurando semplicità, proporzionalità e uniformità nel territorio nazionale. Il deposito cauzionale non costituisce un corrispettivo del gestore di cui al comma 5 per l'erogazione del servizio.

8. Il deposito cauzionale è restituito per intero all'utilizzatore finale che riconsegna l'imballaggio vuoto presso un punto abilitato, senza obbligo di dimostrare l'acquisto o di effettuare nuovi acquisti. Il rimborso può avvenire in denaro o, su scelta libera ed espressa dell'utilizzatore, mediante strumenti equivalenti, compresi quelli elettronici; nessuna commissione può essere detratta dall'importo spettante. Le modalità di restituzione del deposito cauzionale sono organizzate affinché anche i rimborsi erogati da dispositivi automatici siano convertibili nel valore monetario pieno, senza vincoli commerciali sproporzionati.

9. I distributori finali accettano gli imballaggi monouso per bevande soggetti a deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da essi distribuiti e restituiscono il deposito cauzionale, nel rispetto delle prescrizioni minime previste dall'allegato X al regolamento (UE) 2025/40. Sono ammesse modalità di riconsegna dell'imballaggio e di restituzione del deposito cauzionale alternative di pari accessibilità, nei casi e alle condizioni di cui al citato allegato X. Ove gli spazi di vendita non consentano la restituzione ordinaria, resta fermo l'obbligo di accettare gli imballaggi vuoti dei prodotti venduti dal medesimo esercizio. Il regolamento di cui al

comma 19 stabilisce modalità, anche automatizzate e condivise, proporzionate all'organizzazione degli esercizi, senza derogare agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

10. Il gestore di cui al comma 5 assicura una rete adeguata di punti di restituzione degli imballaggi monouso per bevande, anche convenzionati, tenendo conto della densità abitativa, dei flussi turistici e della specificità delle aree interne, montane, insulari e dei centri storici, nonché dell'accessibilità per le persone con disabilità. I punti di restituzione sono individuati e organizzati anche mediante accordi volontari con gli enti locali e i gestori dei servizi pubblici, senza imposizione automatica di nuovi obblighi finanziari agli enti territoriali.

11. Ai punti di restituzione e agli altri soggetti che svolgono servizi misurabili per conto del sistema DRS sono riconosciuti corrispettivi commisurati agli oneri efficienti del servizio, secondo criteri verificabili, trasparenti e non discriminatori, modulabili in ragione delle modalità di raccolta e delle condizioni territoriali. È assicurata la piena partecipazione degli esercizi commerciali di vicinato, anche mediante reti e convenzioni collettive.

12. I costi di avvio e di gestione del sistema DRS, compresi gli oneri di raccolta, trasporto, trattamento, comunicazione, sicurezza e verifica indipendente, sono sostenuti dai soggetti obbligati secondo il principio della responsabilità estesa del produttore. Il bilancio del sistema DRS destina una quota congrua e identificabile ad attività di sensibilizzazione e, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40, alle azioni di riduzione e di prevenzione dei rifiuti di imballaggio. Sono previsti criteri di raccordo con i sistemi di gestione dei rifiuti già operanti, affinché gli stessi costi e quantitativi non siano imputati o rendicontati più volte e i rapporti con il servizio pubblico di raccolta siano disciplinati da accordi trasparenti e verificabili.

13. Le somme riscosse a titolo di deposito cauzionale sono gestite in regime di separazione contabile rispetto alle altre risorse del sistema DRS, prevedendo ade-

guati accantonamenti a tutela delle obbligazioni di rimborso ancora esigibili. Le eventuali disponibilità residue, dopo la copertura degli obblighi di restituzione e dei costi efficienti, sono destinate alla riduzione dei contributi dovuti dagli operatori e al miglioramento della rete, della prevenzione dei rifiuti, dell'informazione agli utenti e delle prestazioni ambientali. È vietato adottare politiche gestionali che abbiano come finalità o effetto la riduzione delle restituzioni.

14. Il sistema DRS adotta criteri di identificazione dei formati e dei prodotti soggetti a deposito cauzionale, di riconoscimento degli imballaggi monouso per bevande e di validazione delle operazioni di rimborso, in conformità all'articolo 12 del regolamento (UE) 2025/40 e all'allegato X al medesimo regolamento nonché alla normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura e di libera circolazione delle merci. Sono privilegiati i criteri aperti, interoperabili e tecnologicamente neutrali. La marcatura individuale serializzata di ogni imballaggio non è imposta in via generale. Eventuali misure ulteriori sono subordinate a una documentata valutazione di necessità e proporzionalità e all'espletamento delle procedure eventualmente richieste dalla normativa dell'Unione europea.

15. Nell'ambito del sistema DRS è istituita una funzione nazionale di garanzia e di riconciliazione dei flussi informativi, distinta dalla gestione economica, commerciale e industriale del sistema. Essa assicura, secondo specifiche approvate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le verifiche di completezza, integrità e coerenza dei dati relativi agli imballaggi monouso per bevande immessi nel mercato, agli imballaggi restituiti, alle transazioni di rimborso e ai materiali avviati a trattamento, nonché i controlli tecnici finalizzati a prevenire le frodi e le duplicazioni. L'esercizio della funzione non comporta l'attribuzione di poteri sanzionatori, regolatori o di indirizzo industriale.

16. La funzione nazionale di cui al comma 15 è svolta da uno o più soggetti tecnici qualificati, dotati di autonomia or-

ganizzativa e indipendenti rispetto agli interessi economici direttamente verificati, individuati dal gestore di cui al comma 5 mediante procedure comparative trasparenti e non discriminatorie, fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabili. Possono svolgere la funzione nazionale di cui al comma 15 i soggetti pubblici, a controllo pubblico o privati in possesso dei requisiti di indipendenza, competenza, sicurezza, continuità operativa, vigilanza e audit, accesso ai dati e gestione dei conflitti di interesse, stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

17. La funzione nazionale di cui al comma 15 utilizza prioritariamente i sistemi e le basi informative già disponibili, ove idonei, senza imporre la realizzazione di una nuova banca di dati centralizzata contenente i dati individuali. L'acquisizione e lo scambio di dati sono limitati a quanto necessario per i compiti del sistema DRS e avvengono nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Le informazioni commercialmente sensibili sono accessibili soltanto ai soggetti legittimati e per finalità determinate.

18. Il gestore di cui al comma 5 trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e agli altri organismi istituzionali competenti, secondo i rispettivi compiti, i dati sui quantitativi messi a disposizione nel mercato, sui resi, sulle percentuali di raccolta per materiale, sui flussi economici e sull'impiego delle risorse, anche al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa dell'Unione europea. I risultati sono oggetto di verifica indipendente e di pubblicazione in forma aggregata, senza divulgazione di dati personali o di segreti commerciali.

19. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato mediante

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili di competenza, sono stabiliti:

a) le condizioni di riconoscimento e di vigilanza sul gestore di cui al comma 5;

b) l'importo e le modalità di riscossione e rimborso del deposito cauzionale;

c) la rete di restituzione e le soluzioni proporzionate per gli operatori di minori dimensioni;

d) i criteri per la determinazione dei corrispettivi, per la tenuta della contabilità e per la quantificazione degli accantonamenti;

e) il raccordo con i sistemi di responsabilità estesa del produttore e di raccolta esistenti;

f) gli obblighi minimi di rendicontazione, le regole di verifica indipendente e le condizioni di qualificazione dei soggetti tecnici;

g) il cronoprogramma vincolante dell'attivazione del sistema DRS;

h) le misure di informazione e di accessibilità nonché i criteri per l'individuazione della quota di bilancio destinata alla prevenzione e alla riduzione.

20. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 19, sono aggiornate le specifiche operative di interoperabilità, sicurezza dei flussi, trasmissione delle informazioni e riconoscimento degli imballaggi monouso per bevande. I decreti di cui al primo periodo non possono introdurre nuove categorie di imballaggio soggette agli obblighi di cui al presente articolo ovvero obblighi di marcatura incompatibili con la normativa dell'Unione

europea né possono introdurre o modificare le fattispecie sanzionatorie.

21. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può promuovere, con l'adesione volontaria dei soggetti interessati e senza introdurre obblighi generalizzati, studi e progetti pilota relativi agli imballaggi in vetro monouso, ai cartoni per bevande e al coordinamento con circuiti di imballaggi riutilizzabili, valutandone la fattibilità tecnica, ambientale, economica e logistica, anche in rapporto ai sistemi di raccolta preesistenti. L'eventuale estensione obbligatoria del sistema DRS a ulteriori categorie di imballaggio richiede una specifica disposizione di legge, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea. ».

Art. 2.

(Cronoprogramma e disposizioni transitorie)

1. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 219-*ter*, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, stabilisce un cronoprogramma relativo all'attuazione del sistema DRS volto a garantire la sua piena operatività nel territorio nazionale in tempo utile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

2. Il cronoprogramma prevede, in ordine di priorità, i seguenti interventi:

a) il riconoscimento del gestore di cui al comma 5 del citato articolo 219-*ter* e la predisposizione delle regole di adesione al sistema DRS;

b) la registrazione dei prodotti e dei soggetti obbligati e la verifica dei sistemi informativi;

c) le sperimentazioni operative territorialmente rappresentative, che non sostituiscono gli obblighi di operatività a regime;

d) l'apertura progressiva e coordinata della rete nazionale di restituzione;

e) la verifica della continuità dei rimborsi dei depositi cauzionali e delle procedure di rendicontazione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica, sulla base degli elementi presentati dal gestore di cui al comma 5 del citato articolo 219-*ter*, un quadro di avanzamento delle attività e delle criticità eventualmente rilevate, con indicazione delle misure correttive necessarie. Sono previsti specifici indicatori per le aree interne, montane, insulari e turistiche.

4. Nelle more dell'attivazione del sistema DRS, i soggetti obbligati e il gestore di cui al comma 5 del citato articolo 219-*ter* favoriscono, nei limiti della normativa applicabile, la commercializzazione delle scorte già immesse nel mercato e il passaggio alle nuove modalità operative, evitando alterazioni ingiustificate della concorrenza e informando preventivamente gli utilizzatori finali. Tali modalità non possono pregiudicare il conseguimento, entro la data prevista, degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 3.

(Sanzioni amministrative e tutela degli utilizzatori)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dal comma 7, al soggetto obbligato che, dopo la data di attivazione del sistema DRS fissata ai sensi dell'articolo 2, non aderisce a tale sistema ovvero immette nel mercato nazionale prodotti assoggettati al medesimo sistema omettendo il versamento dei contributi dovuti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro.

2. Al gestore di cui al comma 5 dell'articolo 219-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, che impiega le somme dei depositi cauzionali in violazione della separazione contabile o della destinazione di cui al comma 13 del citato articolo 219-*ter* ovvero omette sistematicamente gli accan-

tonamenti dovuti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro, ferme restando la restituzione delle somme indebitamente impiegate e l'adozione delle misure correttive prescritte.

3. Al distributore finale o altro soggetto tenuto alla restituzione degli imballaggi soggetti al sistema DRS che, in assenza dei presupposti di esenzione ammessi dalla normativa dell'Unione europea, rifiuta, senza giustificato motivo, di ricevere un imballaggio che è obbligato ad accettare ovvero nega o riduce illegittimamente il rimborso del deposito cauzionale dovuto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto obbligato o al gestore di cui al comma 5 dell'articolo 219-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, che omette intenzionalmente o altera in modo sostanziale la trasmissione dei dati richiesti dalla legge determinando o rendendo concretamente possibile una non corretta misurazione dei quantitativi e dei rimborsi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Per le violazioni meramente formali o sanabili che non abbiano inciso sui depositi cauzionali dovuti ai consumatori, sull'integrità dei dati o sul conseguimento degli obiettivi ambientali, l'autorità competente può diffidare il soggetto alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di contestazione, nei limiti consentiti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di integrale e tempestiva regolarizzazione non si procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

6. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale, per le attività istruttorie, degli organismi e delle autorità competenti a legislazione vigente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni non già punite,

per il medesimo fatto, da una disposizione sanzionatoria specifica adottata in attuazione del regolamento (UE) 2025/40. Resta ferma la tutela prevista dal diritto dell'Unione europea e dai princìpi applicabili in materia di concorso di illeciti e di divieto di doppia sanzione.

Art. 4.

(Monitoraggio pubblico e relazione alle Camere)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica annualmente, a decorrere dall'anno successivo al primo esercizio annuale completo di operatività del sistema DRS, una relazione sull'attuazione della presente legge, redatta sulla base di dati verificabili e distinti per le bottiglie di plastica monouso e per i contenitori metallici monouso.

2. La relazione indica:

a) le quantità messe a disposizione nel mercato, restituite e raccolte separatamente, secondo le modalità previste dalla normativa dell'Unione europea;

b) la copertura della rete di restituzione e la relativa accessibilità territoriale;

c) i costi unitari, i contributi e i corrispettivi del sistema DRS in forma aggregata;

d) il valore dei depositi cauzionali incassati, rimborsati e accantonati, secondo le pertinenti categorie contabili;

e) le risultanze aggregate delle verifiche indipendenti e le anomalie riscontrate;

f) i risultati delle sperimentazioni volontarie e le opportune proposte di miglioramento.

3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo esercizio annuale completo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una sintesi della relazione contenente la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi, delle esigenze di coordinamento normativo e degli eventuali correttivi ne-

cessari, senza indicazione dei dati personali e delle informazioni commercialmente riservate.

Art. 5.

(Coordinamento con la normativa nazionale e dell'Unione europea)

1. Le disposizioni introdotte dalla presente legge sono interpretate e applicate conformemente al regolamento (UE) 2025/40, alla normativa dell'Unione europea in materia di responsabilità estesa del produttore, di concorrenza, di libera circolazione delle merci, di protezione dei dati personali e di riutilizzo e riciclaggio.

2. Restano ferme le funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti alle autorità nazionali competenti, agli enti territoriali interessati e ai sistemi di responsabilità estesa del produttore, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento (UE) 2025/40.

3. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36, il Governo tiene conto delle finalità e dei meccanismi di coordinamento introdotti dalla presente legge.

4. L'introduzione di eventuali regole tecniche nazionali sui prodotti e sulle marcature, ove rientranti nell'ambito della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, è preceduta dagli adempimenti di notifica e di sospensione previsti dalla direttiva medesima. I provvedimenti di attuazione escludono le discriminazioni, dirette o indirette, nei confronti degli operatori di altri Stati membri.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle attività concernenti l'istituzione, l'avvio e la gestione del sistema DRS, compresi i corrispettivi dovuti ai punti di restituzione e i costi della funzione nazionale di cui all'articolo 219-*ter*, commi 15 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo

1 della presente legge, sono posti a carico dei soggetti obbligati attraverso le risorse del sistema medesimo, secondo il principio della responsabilità estesa del produttore.

2. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di indirizzo, riconoscimento, controllo e rendicontazione previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0220690